

INFORMATIVA SULL'EUDR (Regolamento UE 2023/1115)

L'EUDR (European Deforestation-free Products Regulation) è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma i relativi decreti attuativi, ovvero i provvedimenti necessari per completare gli effetti della norma stessa, non sono ancora stati pubblicati.

Il Regolamento riguarda sette tipologie di materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, **legno**, e gran parte dei prodotti da esse derivati, con l'obiettivo principale di ridurre l'impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti più sostenibili. L'EUDR vieta infatti l'immissione o l'esportazione di tali prodotti nel e dal mercato comunitario che non siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile.

Rispetto al precedente Regolamento EUTR (European Union Timber Regulation), che prevedeva l'obbligo della dovuta diligenza per i soli soggetti che effettuavano la prima immissione sul mercato UE di prodotti legnosi regolamentati, il **Regolamento EUDR** estende tale obbligo anche per le **imprese che trasformano e/o esportano legno e prodotti derivati**.

Inoltre, per effettuare la Due Diligence, non sarà più sufficiente l'indicazione dell'origine forestale del legno contenuto nelle merci commercializzate, ma occorrerà anche la geolocalizzazione puntuale dell'appezzamento di terreno dove le piante dalle quali è stato ottenuto il legno/prodotto derivato sono state tagliate.

Le imprese della filiera Legno Arredo che importano, trasformano e/o esportano legno e prodotti da esso derivati saranno tenute a svolgere la dovuta diligenza, per dimostrare che i loro prodotti non contengono legno illegale e/o proveniente da aree soggette a deforestazione o degrado forestale (con riferimento a dicembre 2020), e a compilare una dichiarazione di dovuta diligenza (su un sistema informativo ancora in fase di predisposizione da parte della Commissione europea e che evidenzia già lacune importanti) relativa ad ogni azione di importazione, immissione e messa a disposizione sul mercato o esportazione di prodotti regolamentati.

Sarà necessario fornire agli importatori europei (per esempio ai propri clienti) di prodotti di legno e derivati le informazioni qui di seguito che sono meglio specificate [nel Documento per i fornitori della European Timber Trade Federation](#)

1. Nome della specie vegetale (denominazione scientifica).
2. Paese di produzione.
3. Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate.
4. Data o periodo di produzione.
5. Informazioni probanti secondo cui il legno e/o i prodotti da esso derivati son stati ottenuti legalmente; è importante garantire che la documentazione fornita sia riferibile al prodotto legnoso esportato e sia coerente in termini di date e quantità.
6. Informazioni probanti secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero.

Il materiale coperto da licenza FLEGT non ha più un “corridoio verde” come con l'EUTR e pertanto andrà sottoposto a dovuta diligenza. Lo stesso per i prodotti con licenze CITES.

Decorrenza degli obblighi:

Per la maggior parte delle imprese la data di decorrenza degli obblighi di due diligence e di tracciabilità è il 30 dicembre 2024.